

## **GR\_GERICHTE SBK 2025 63 vom 21. Oktober 2025**

GR Gerichte, 2025-10-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SBK 2025 63](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_63)

FR: GR\_GERICHTE SBK 2025 63 du 21 octobre 2025

IT: GR\_GERICHTE SBK 2025 63 del 21 ottobre 2025

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

/ 5 giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati e il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi. Giusta l'art. 114 LEF, trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni (art. 110 cpv. 1 LEF), l'ufficio d'esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore. 1.3. Nel caso in esame, il ricorrente contesta principalmente la validità del calcolo del minimo vitale effettuato dall'UEF. Ora, stando a quanto esposto dall'insorgente nei suoi allegati scritti ed espresso dall'UEF nelle sue osservazioni, nonché da quanto emerge dagli atti, nella procedura di pignoramento in oggetto l'UEF non ha ancora emesso alcun atto di pignoramento ai sensi dell'art. 112 LEF, sicché difetta in concreto l'oggetto del ricorso ex art. 17 LEF (cfr. supra consid. 1.1). Nello specifico, si osserva che la creditrice B.\_\_\_\_\_ ha spiccato il precetto esecutivo n. C.\_\_\_\_\_ del 27 febbraio 2025 nei confronti del debitore A.\_\_\_\_\_ per l'incasso di CHF 50'886.70 (indicando quale causa del credito il "Saldo dovuto sul contratto 21409910"), CHF 50.00 (per "Spese esecutive creditore") e CHF 240.10 (per "Interessi di mora"), notificato al debitore in data 28 febbraio 2025 e a cui quest'ultimo non ha interposto opposizione (act. UEF A). A seguito della domanda di continuazione del 4 aprile 2025 inoltrata dalla creditrice, la procedura in via di pignoramento è proseguita con l'emanazione dell'avviso di pignoramento del 28 aprile 2025 al debitore, con cui l'UEF lo ha avvisato che in caso di mancato pagamento del debito avrebbe proceduto al pignoramento in data 26 maggio 2025 presso l'abitazione del debitore (act. UEF A seg.). Successivamente, essendosi il ricorrente presentato presso gli uffici dell'UEF in data 5 maggio 2025, l'UEF ha proceduto in tale data con il pignoramento e la redazione del verbale per le operazioni di pignoramento – sottoscritto dal ricorrente – con annesso il relativo calcolo del minimo vitale fissato in CHF 4'710.00 (act. UEF C), successivamente ricalcolato il 7 luglio 2025 (act. UEF E). In data 5 maggio 2025 e 7 luglio 2025 sono inoltre state emesse le relative notifiche di pignoramento di salario al datore di lavoro del debitore (act. UEF C e E). Ora, come visto in precedenza, il termine per presentare ricorso ex art. 17 LEF contro la fissazione del minimo vitale non decorre a partire dal momento del pignoramento – qui effettuato il 5 maggio 2025 mediante verbale per le operazioni di pignoramento (act. UEF C) – bensì dal giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento, che in concreto non è ancora stato emesso. 1.4. Di conseguenza, non avendo l'UEF ancora emanato l'atto di pignoramento ex art. 112 LEF, il ricorso è irricevibile (sentenza del Tribunale federale 5A\_346/2018 del 3 settembre 2018 consid. 3.1.2). Spetterà all'UEF emanare entro breve termine l'atto di pignoramento.

#### **E. 4**

/ 5 2. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse

riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).

### **E. 5**

/ 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.